## CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1871-72

dover persistere a combattere questa proposta, perchè il caso è affatto diverso.

Gl'impiegati i quali sono traslocati da un capo all'altro d'Italia sono già in condizioni molto infelici, e se si portano seco i fratelli, le sorelle, i genitori, convien dire che costoro sono proprio a loro carico.

Gl'impiegati invece nella capitale del regno, e specialmente quelli delle amministrazioni centrali, non sono per lo più soggetti a traslocazione, a meno che si tratti di avanzamento, e possono avere fratelli e genitori che abitino qui in Roma per esercizio della loro professione, e diano così una sorgente di lucro. Quindi le cose sono affatto diverse.

Io quindi non posso non insistere nelle mie raccomandazioni e pregarvi di andare a rilento nello spendere, a meno che i danari vi facciano imbarazzo, tanto più che, quando si tratta di mettere imposte, allora nessuno vuole più sentirne a parlare.

Da noi si è chiesto che le disposizioni del decreto il quale è in vigore da un anno vengano sanzionate per legge. Abbiamo fatto qualche cosa di più, abbiamo proposto che piaccia alla Camera di estendere agl'impiegati tutti civili e di ruolo che appartengono ad amministrazioni aventi sede in Roma, come tribunali, segreterie, ecc., il trattamento che con quel decreto era prima accordato ai soli impiegati delle amministrazioni centrali.

Più in là non possiamo andare, ed io prego la Giunta a non insistere, giacche, in caso diverso, dovrei appellarmene alla Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

Una voce a destra. Ma che differenza porta infatti? PRESIDENTE. L'onorevole Lanzara ha facoltà di parlare.

LANZARA. Io voleva rivolgere una semplice interrogazione all'onorevole ministro delle finanze per sapere se nelle parole dell'articolo 1 della legge in discussione: « agl'impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ecc., » erano compresi quelli delle amministrazioni giudiziarie aventi sede in Roma; ma poichè mi pare che l'onorevole ministro delle finanze abbia precorso il mio desiderio, ed abbia già dichiarato di esservi compresi, io non ho altro da aggiungere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono perfettamente compresi, perchè sono impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato che hanno sede stabile in Roma, e non c'è niente di più stabile della magistratura.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque non c'è altra proposta, tranne quella dell'onorevole Lenzi, il quale domanda che all'articolo primo della legge per l'indennità di alloggio agl'impiegati residenti in Roma, dopo le parole « che hanno sede stabile, » vengano aggiunte le seguenti : « o che esercitino provvisoriamente in Roma. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato.)

Do lettura dell'articolo primo, salvo l'ultimo inciso, in cui c'è dissenso tra il Ministero e la Commissione:

- « Art. 1. Agli impiegati civili e di ruolo delle amministrazioni dello Stato che hanno sede stabile in Roma è concessa una indennità d'alloggio nella seguente misura:
  - « Di lire 20 mensili agli impiegati celibi:
  - « Di lire 25 mensili ai coniugati senza prole;
- » Di lire 30 mensili ai coniugati, la cui famiglia sia formata almeno di tre persone.
- « Una simile indennità di lire 15, 20 e 25 mensili è concessa agli uscieri ed inservienti stabili non provvisti di abitazione gratuita. »

DEPRETIS. (Della Giunta) Io spiego il senso di questo inciso. Mi dispiace che non riuscirò forse a persuadere il ministro delle finanze, ma io lo prego a credere che non c'è voglia di gettare danaro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare.

DEPRETIS. La Commissione del bilancio fu unanime. MINISTRO PER LE FINANZE. Andate al di là di quello che desiderano gli stessi impiegati. (Segni di dissenso)

DEPRETIS. Negarla agl'impiegati che hanno a proprio carico queste persone, non è giusto.

MINISTRO PER LE FINANZE. E vorremo fare gl'inquisitori delle famiglie degl'impiegati, per vedere quali sono in tale condizione? È egli possibile questo?

DEPRETIS. L'inquisizione bisognerà farla egualmente senza quest'aggiunta, perchè ad ogni modo lo stato delle famiglie bisogna conoscerlo. Dunque questa obbiezione resta esclusa.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Tralasciando l'ultimo inciso, che sarà votato a parte, pongo ai voti la prima parte dell'articolo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvata.)

Ora la Commissione propone questo altro inciso:

« Gli impiegati che hanno a proprio carico, seco loro conviventi, i genitori, i fratelli o le sorelle avranno trattamento uguale ai coniugati. »

A questa proposta della Commissione il deputato Alli-Maccarani fa la seguente aggiunta: propone, cioè che all'ultimo paragrafo dell'articolo 1, dopo la parola impiegati, si aggiunga uscieri ed inservienti. E dopo la parola sorelle si aggiunga costituiti in istato di miserabilità. (Vivo mormorio di dissenso)

ALLI-MACCARANI. La seconda parte dell'aggiunta la ritiro, perchè vedo che la Camera non le è favorevole e non è il momento di sprecar tempo.

PRESIDENTE. Parli dunque sulla prima parte.

ALLI MACCARANI. L'articolo 1 ha distinto la sorte degli impiegati da quella degli uscieri. Ai primi dà un aumento di lire 20 mensili, se sono celibi, di lire 28, se sono coniugati senza prole, e di lire 30, se coniugati con prole, la cui famiglia sia formata da tre persone almeno. Dà poi un'indennità, secondo le stesse diverse condizioni, anche agli uscieri, in un paragrafo a parte